



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 3 | *Tobin tax*
- 3 | Erogazioni liberali a favore della Chiesa apostolica
- 4 | Esenzione dei proventi per gli investimenti in Fondi per il *Venture Capital*

Prassi

- 5 | Unico 2013-Sp specifiche tecniche per la trasmissione
- 5 | Mod. 730/2013 specifiche tecniche per la trasmissione
- 5 | Novità dal sito dell'Agenzia
- 6 | Causale per la riscossione a favore dell'Ente Bilaterale SAN.ARTI
- 6 | Causali contributo "IADP" e "SADP" (diritti di imbarco)
- 6 | Specifiche tecniche "Unico 2013-PF"
- 6 | Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
- 6 | Redditi esenti e Cud 2013
- 6 | Atti e documenti soggetti a imposta di bollo in modo virtuale - primo versamento 2013

Dottrina

- 8 | Risoluzione del leasing nel fallimento
- 9 | Disposizioni applicative del regime dell'Iva per cassa



NORMATIVA

<p>Tobin tax Pubblicato il decreto recante le modalità applicative dell'imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall'art.1, commi da 491 a 499, della Legge n.228/12 (Legge di Stabilità 2013).</p>	<p><i>Ministero Economia e Finanze – Dip. delle Finanze, decreto dell'1/02/13, pubblicato in G.U. n.50 del 28/02/13</i></p>
<p>L'imposta sulle transazioni finanziarie, che è operativa dall'1/03/13 (per i derivati dall'1/07/13), si applica ai trasferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al co.6 dell'art.2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, nel decreto è stato precisato che la residenza è determinata in base alla sede legale;• di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;• di azioni per effetto della conversione di obbligazioni. <p>OICR e SICAV - è precisato nel decreto che l'imposta non si applica al trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), né di società a capitale variabile (SICAV).</p> <p>Base imponibile – è costituita dal valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.</p> <p>Soggetti passivi – l'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.</p> <p>Momento impositivo - le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto ovvero come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.</p> <p>Aliquota - 0,2 % sul valore della transazione, ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013 l'imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati).</p>	
<p>Erogazioni liberali a favore della Chiesa apostolica Chiarite le modalità per la deduzione degli importi donati per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza alla Chiesa apostolica in Italia, nonché agli enti e opere da essa controllati.</p>	<p><i>Ministero Economia e Finanze, decreto dell'1/02/13, pubblicato in G.U. n.43 del 20/02/13</i></p>
<p>La deduzione dal reddito complessivo fino ad € 1.032,91 è riconosciuta alle persone fisiche a partire dall'1/01/12.</p> <p>Le erogazioni in denaro devono risultare dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• erogazione con c/c postale - ricevuta di versamento in c/c postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, contenente la causale dell'erogazione liberale;• erogazione con bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale - ricevuta dell'azienda di credito attestante l'accreditamento dell'erogazione, per detta causale, sul c/c bancario o postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia;• erogazione con assegno bancario - quietanza liberatoria rilasciata a nome della Chiesa apostolica in Italia su appositi stampati predisposti e numerati da detta Chiesa. La quietanza può essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Chiesa apostolica in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla Chiesa medesima. La quietanza deve contenere:<ul style="list-style-type: none">– numero progressivo della quietanza;– cognome, nome e comune di residenza del donante;– importo dell'erogazione liberale;– causale dell'erogazione liberale.	

**Esenzione dei proventi per gli investimenti in Fondi per il *Venture Capital***

Stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione fiscale consistente nell'esenzione dei proventi di cui alla lett.g), co.1 dell'art.44 del Tuir derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il *Venture Capital*, introdotta dall'art.31, co.4 del D.L. n.98/11.

Ministero Economia e Finanze, decreto del 21/12/13, pubblicato in G.U. n.50 del 28/02/13

Partecipazioni per le quali è prevista l'esenzione – quelle in organismi di investimento collettivo del risparmio nel cui regolamento sono previste le seguenti condizioni:

- 1) almeno il 75 % dei relativi attivi è investito in società non quotate qualificabili PMI;
- 2) le azioni o quote di investimento in ogni PMI devono essere inferiori a € 2.500.000 su un periodo di 12 mesi.

Composizione societaria delle PMI - al momento dell'investimento, le quote od azioni delle società in cui investono i Fondi per il *Venture Capital* (FVC), come minimo, devono essere direttamente detenute per il 51 % da persone fisiche.

Condizioni per usufruire dell'esenzione - affinché i proventi siano esenti da imposizione:

- le condizioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere espressamente previste dai regolamenti dei FVC;
- decorso 1 anno dalla data di avvio dei Fondi o dalla data di adeguamento del regolamento alle disposizioni, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, per più di 3 mesi, al 75% del valore degli attivi.

Soggetti investitori – i soggetti che possono sottoscrivere quote di FVC sono:

- gli investitori professionali (sez. I allegato II direttiva 2004/39/CE);
- gli investitori che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali (sez. II allegato II direttiva 2004/39/CE).

Le quote dei FVC possono essere sottoscritte, altresì, da "altri investitori", alle seguenti condizioni:

- 1) gli investitori si impegnino a investire almeno 100.000 euro;
- 2) gli investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- 3) il gestore di FVC effettui una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza dell'investitore, senza presumere a priori che l'investitore possieda la conoscenza e l'esperienza di mercato propria dei soggetti elencati nella sez. I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE;
- 4) il gestore di FVC sia ragionevolmente sicuro, alla luce della natura dell'impegno o dell'investimento previsto, che l'investitore è in grado di assumere decisioni autonome di investimento e di comprenderne i rischi connessi, e che un impegno del genere sia appropriato per il suddetto investitore;
- 5) il gestore di FVC confermi per iscritto di aver effettuato la valutazione di cui al punto 3, e che sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 4.



PRASSI

<p>Unico 2013-Sp specifiche tecniche per la trasmissione</p> <p>Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel modello di dichiarazione "Unico 2013-SP";• nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli INE - indicatori di normalità economica	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.20478 del 15/02/13, pubblicato sul sito dal 18/02/13</i></p>
<p>Mod. 730/2013 specifiche tecniche per la trasmissione</p> <p>Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle dichiarazioni modelli 730/2013;• nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo;• nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef. <p>Approvate le istruzioni per gli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none">• sostituti d'imposta;• CAF-dipendenti;• professionisti abilitati.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.20491 del 15/02/13, pubblicato sul sito dal 19/02/13</i></p>
<p>Novità dal sito dell'Agenzia</p> <ul style="list-style-type: none">• CANONE RAI - ecco il modello per la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione o di distruzione dell'apparecchio televisivo a causa degli eventi sismici di maggio 2012 per la sospensione del canone Rai;• INT - Firmato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale dei tributaristi, per un rapido ed efficiente svolgimento delle pratiche di mediazione tributaria.• OMI - <i>Online</i> il calendario 2013 delle pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare; <p>Disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• il pieghevole che illustra come dichiarare, versare, registrare, consultare, calcolare direttamente sul sito dell'Agenzia. I titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore in nuova sezione del Cassetto fiscale;• il <i>software</i> di compilazione e procedura di controllo per la comunicazione da parte dei sostituti di imposta della ricezione dei 730-4 (versione 1.0.0); <p>Aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• del <i>software</i> di compilazione (versione 2.0.2 del 18/02/13) per la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni;• del <i>software</i> di compilazione (versione 1.0.2) per i crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno;• del <i>software</i> di compilazione per Dichiarazione inizio attività (modelli AA9, AA7, Anr/3);• del <i>software</i> di compilazione (versione 2.0.0) dichiarazione Iva/2013;• delle specifiche tecniche dichiarazione Iva annuale 2013;• delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24;• della procedura di controllo (Versione 2.9.2) per F24;• dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento.	<p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicate sul sito dal 16/02/13 al 28/02/13</i></p>



<p>Causale per la riscossione a favore dell'Ente Bilaterale SAN.ARTI Istituita la causale contributo "ART1" denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato-SAN. ART1" da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato" (SAN.ARTI).</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.12 del 20/02/13</i></p>
<p>Causali contributo "IADP" e "SADP" (diritti di imbarco) Istituite le causali contributo relative all'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e alla sanzione amministrativa per inadempimento agli obblighi di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• "IADP" denominata "Incremento addizionale passeggeri";• "SADP" denominata "Sanzione amministrativa per incremento addizionale passeggeri - omessa comunicazione".	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.13 del 20/02/13</i></p>
<p>Specifiche tecniche "Unico 2013-PF" Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti;</p> <ul style="list-style-type: none">• nel modello di dichiarazione "Unico 2013-PF";• nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;• nella comunicazione dei dati per l'applicazione degli indicatori di normalità economica;• nella comunicazione dei dati per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef.	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.20486 del 15/02/13, pubblicato sul sito del 21/02/13</i></p>
<p>Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 Approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati, relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate". Il modello dovrà essere trasmesso all'Agenzia dai sostituti d'imposta (anche tramite intermediari abilitati) entro il 31/03/13 per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730, presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione. Non sono obbligati all'adempimento i sostituti d'imposta che hanno già ricevuto, a partire dall'anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati forniti. È stato precisato che i sostituti d'imposta appartenenti a un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.23840 del 22/02/13</i></p>
<p>Redditi esenti e Cud 2013 Qualora i sistemi informativi a disposizione dei sostituti d'imposta non consentono di ottenere la nuova annotazione BQ del Cud entro il termine di rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (28 febbraio), i sostituti d'imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati. Pertanto, nel caso siano stati erogati esclusivamente redditi esenti il sostituto potrà non rilasciare il Cud 2013.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 22/02/13</i></p>
<p>Atti e documenti soggetti a imposta di bollo in modo virtuale - primo versamento 2013 Chiarite le modalità di determinazione della prima rata 2013 dei versamenti relativi agli atti e documenti per cui l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.14 del 27/02/13</i></p>
<p>Con il DPCM 21/01/13 è stato prorogato al 31/03/13 il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale ed è stato, altresì, disposto che, per il 2013, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre del 2012 o, in mancanza, pari ad 1/6 dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno.</p>	



Circa le modalità di determinazione del primo versamento, da effettuarsi entro il 28 febbraio, l'Agenzia ha chiarito che:

- i soggetti che hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, determinano l'imposta da corrispondere sulla base dell'importo liquidato per tale periodo, dall'ufficio, senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l'acconto sull'imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno 2011;
- i soggetti che non hanno ricevuto la liquidazione della rata di febbraio 2012 da parte degli uffici, in quanto non risultavano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, calcolano l'importo da versare in misura pari ad 1/6 dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno.

In ogni caso, dal versamento dell'imposta da effettuare entro il 28/02/13 può essere scomputato l'acconto versato nel 2012.



DOTTRINA

Risoluzione del *leasing* nel fallimento

Analizzata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria in caso di assoggettamento a fallimento. Lo studio si è soffermato, in particolare, sulla possibile estensione della disciplina di cui all'art.72-*quater* L.F., al di fuori della procedura fallimentare, a tutti i casi di scioglimento del contratto.

[Fondazione studi dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, circolare n.11 del 7/02/13, pubblicata sul sito il 19/02/13](#)

Cassazione ante art.72-*quater* L.F. - ha individuato 2 tipologie di contratto di *leasing* finanziario a cui riteneva applicabili differenti disposizioni per l'ipotesi di scioglimento del contratto:

- **il *leasing* di godimento**, in cui prevale la concessione in utilizzo, ha ad oggetto beni strumentali di impresa dati in uso per un periodo di tempo generalmente coincidente con la durata dei beni stessi, i quali, pertanto, al termine del rapporto hanno un valore residuo trascurabile. Il *leasing* di godimento è qualificabile come contratto ad esecuzione continuata o periodica e, quindi, è riconducibile alla figura della locazione; il rapporto pertanto, rientra nella disciplina dell'art. 1458, co. 1, seconda parte, c.c. La risoluzione non ha effetti retroattivi e non si estende alle prestazioni già eseguite; la società di *leasing* non è obbligata a restituire i canoni percepiti;
- **Il *leasing* traslativo**, che prevede una durata tale che alla scadenza del contratto i beni abbiano un valore apprezzabile, superiore al prezzo di opzione. È assimilabile alla vendita con riserva di proprietà, e, pertanto, oltre alla retroattività dell'effetto risolutivo ex art. 1458, co. 1, prima parte, c.c., opera altresì l'art.1526, co.1 c.c.; la società di *leasing* è tenuta alla restituzione dei canoni riscossi, ma ha diritto ad un equo compenso per l'utilizzo del bene ed al risarcimento del danno.

Art.72-*quater* L.F. - disciplina il contratto di locazione finanziaria nell'ambito della normativa fallimentare. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72.

- Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
- In caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art.67, co.3, lett.a).
- Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
- In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Applicabilità dell'art. 72-*quater* L.F. al di fuori del fallimento - orientamenti dottrinali. L'art.72 *quater* L.F.:

- non trova mai applicazione al di fuori del fallimento;
- regola la risoluzione del contratto solo se in seguito l'utilizzatore è dichiarato fallito;

disciplina, per analogia, tutti i casi di scioglimento del contratto di *leasing*.

Parte della dottrina sostiene che l'art.72-*quater* sarebbe applicabile a tutti i casi di scioglimento del contratto di *leasing* a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore.

La giurisprudenza di legittimità non si è ancora espressa.



La giurisprudenza di merito si è espressa limitatamente ai casi di scioglimento del contratto avvenuto per risoluzione prima della dichiarazione del fallimento e, sul punto, sono emersi due orientamenti:

- ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina stabilita dall'art. 72- *quater* L.F. e non l'art.1526 c.c., previsto per la vendita con riserva di proprietà (es. tribunale di Perugia);
- non ritiene si possa estendere la disciplina di cui all'art.72- *quater* L.F., ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra "leasing di godimento" e "leasing traslativo", con applicazione dell'art.1526 c.c.. qualora ricorra il secondo tipo di contratto (es. Tribunale di Napoli).

La posizione dei giovani commercialisti - ritengono non applicabile l'art.72-*quater* L.F. alle ipotesi di scioglimento verificatesi fuori dal fallimento – che sarebbero, pertanto, disciplinate dall'art.1526 c.c.

Disposizioni applicative del regime dell'Iva per cassa

Esaminate la disciplina di applicazione dell'Iva per cassa, le modalità di esercizio dell'opzione per aderirvi nonché i chiarimenti forniti in materia dall'Agenzia. Il regime, che si caratterizza per il differimento dell'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo - differendo parallelamente anche l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori - era già stato commentato dall'associazione con circolare n.27/12.

Assonime, circolare n.6 del 18/02/13

Regime - riguarda i soggetti passivi il cui volume d'affari non supera 2.000.000 di euro e si caratterizza per il differimento dell'esigibilità dell'imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva e per la previsione di particolari regole di detrazione dell'imposta sugli acquisti.

Decorrenza - l'art.8 del decreto dell'11/10/12 ha stabilito che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate dall'1/12/12.

Modalità per l'esercizio dell'opzione - il provvedimento dell'Agenzia del 21/11/12, ha stabilito che l'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente e l'adozione del regime è comunicata nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui è applicato il regime (Quadro VO). Per il 2012 l'opzione è comunicata con la dichiarazione annuale relativa a tale anno, trasmessa nel 2013 e ha effetto per le operazioni effettuate dall' 1.12.2012.

Durata opzione - vincola il contribuente almeno per 3 anni, salvo il caso di superamento della soglia di 2.000.000 di euro, che comporta la cessazione dal regime. Se l'opzione è esercita con decorrenza dall'1/12/12, il 2012 è considerato il 1° anno di applicazione del regime ai fini del computo del triennio.

Volume d'affari - nei 2.000.000 di euro sono comprese sia le operazioni rientranti nel sistema dell'Iva per cassa, sia le operazioni escluse da tale regime. Dall'1.1.2013 ne fanno parte anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fuori campo Iva (in quanto eseguite al di fuori del territorio dello Stato) di cui agli art. da 7 a 7-*septies*, DPR n.633/72. In caso di inizio dell'attività in corso d'anno il volume d'affari non deve essere ragguagliato all'anno.

Limite al differimento dell'esigibilità - l'imposta è comunque esigibile dopo 1 anno dall'effettuazione dell'operazione. Il limite non opera se, prima della scadenza del termine, il cessionario o committente è assoggettato a procedure concorsuali; l'associazione evidenzia che non è prevista la stessa inapplicabilità del limite annuale nel caso in cui, prima del decorso del termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure esecutive, come, invece, stabilito nell'art.7 del D.L. n.185/08.

Operazioni attive escluse dal differimento - sono escluse dal regime le operazioni nei confronti di privati consumatori. Il regime si applica alle operazioni rese ad enti non commerciali che agiscono nell'esercizio di attività commerciali, anche per gli acquisti dagli stessi destinati parzialmente all'attività istituzionale. Sono escluse dalla disciplina le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali dell'Iva.

Operazioni passive escluse dal differimento - alcune operazioni, in base all'art.3 del decreto attuativo, consentono al soggetto passivo di poter detrarre l'Iva assolta a prescindere dall'avvenuto pagamento dei corrispettivi alle controparti.



Tali operazioni sono:

- gli acquisti di beni o servizi assoggettati all'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Detraibilità per gli acquisti afferenti le operazioni attive escluse – l'Agenzia ha affermato che l'adozione del regime implica il differimento della detrazione dell'Iva al momento del pagamento del corrispettivo ai propri fornitori per tutti gli acquisti effettuati, anche in presenza di operazioni attive in relazione alle quali l'applicazione dell'Iva per cassa è esclusa, a meno che non si adotti una contabilità separata Iva. Questa soluzione non convince l'associazione che, invece, ha segnalato l'opportunità di ammettere per queste operazioni – in relazione alle quali l'esigibilità dell'imposta si verifica secondo le regole ordinarie al momento di effettuazione dell'operazione - di poter applicare le regole ordinarie al fine di poter detrarre tempestivamente l'imposta assolta sugli acquisti.

Adempimenti - rispetto alle regole ordinarie nulla cambia per gli adempimenti formali. È previsto l'obbligo di indicare sulle fatture emesse che è stato adottato il sistema dell'Iva per cassa *ex art.32-bis* del D.L. n.83/12, obbligo che, secondo l'associazione, non trova, nell'ambito dell'attuale disciplina, una logica giustificazione, in quanto la nuova disciplina, rispetto al precedente regime per cassa, non prevede più il differimento dell'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario o del committente fino al pagamento del corrispettivo.